



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 30 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: Rinnovo Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Comune di San Mango Piemonte ed il Tribunale di Salerno per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lvo n. 27472000 e 2 del D.M. 26.03.2001.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **10,10** nella Sala delle Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari dei giorni 26 e 27 maggio 2013, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
RIZZO	Alessandro	x	
VITOLO	Mariano	x	
PASTORE	Marco	x	
VITOLO	Rosario		x
VILLARI	Eliana	x	
RONGA	Ugo	x	
PLAITANO	Francesco	x	

Assegnati n. 7
In carica n. 7

Presenti n. 6
Assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sindaco avv. Alessandro Rizzo.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo. La seduta è pubblica

Presenti n. 5

Assenti n. 2 (Vitolo Rosario, Plaitano)

Il Sindaco illustra l'argomento evidenziando che in sede di discussione in Conferenza dei capigruppo è venuta fuori l'esigenza di ampliare l'oggetto della Convenzione, esplicitando che il soggetto assegnato dovrà assicurare diverse attività dirette a garantire ordine e sicurezza pubblica .

Il consigliere RONGA evidenzia che tra le varie attività da prevedere in Convenzione bisognerebbe prendere in considerazione anche quella di assistenza al Vigile all'ingresso e all'uscita degli alunni della scuola. Successivamente da lettura di una nota che successivamente consegna al segretario comunale del seguente tenore : *“ Nella riunione dei capigruppo ho fatto rilevare che i condannati sono stati utilizzati in modo diverso da quello previsto dalla Convenzione, cioè hanno svolto lavoro di pubblica utilità nel campo della sicurezza pubblica e viabilità, mentre l'oggetto delle prestazioni stabilite riguardavano la manutenzione del verde pubblico, manutenzione stradale e fognaria e lo spazzamento delle strade. L'art. 2 del D.M. 26/03/2011 recita che gli enti convenzionati assumono nel contempo l'obbligo di curare che l'attività prestata dal lavoratore sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. Visto che il nuovo schema di convenzione da votare pervenuto dal Tribunale è identico al precedente, visto che non ci era dato sapere sull'esito delle verifiche che gli organi della polizia giudiziaria hanno effettuato circa la regolare prestazione dell'attività lavorativa, ho proposto di incrementare la convenzione con l'ulteriore prestazione sulla sicurezza pubblica e viabilità. Per il futuro, suggerisco maggiore attenzione nell'assegnare mansioni non previste dalla convenzione.”*

Il Sindaco specifica che la norma in questione prevista in convenzione che esplicita le attività non è cogente ma indicativa in merito alle attività che è possibile far svolgere ai condannati. Infatti le attività che il condannato deve svolgere sono meglio specificate nel provvedimento del Giudice di assegnazione al Comune, a tal proposito dà lettura di uno dei provvedimenti da cui si evince che è lo stesso giudice a definire le attività che debbono essere svolte dal condannato, e che pertanto non esiste alcuna discrasia tra la Convenzione e quanto di fatto realmente svolto dal soggetto condannato. Tra l'altro evidenzia che al termine del periodo l'Ente redige una relazione sulle attività in concreto svolte dal soggetto assegnato e detta relazione è inviata sia all'ufficio esecuzione penale che alla procura della repubblica. Conclude affermando l'intenzione di ampliare l'oggetto della Convenzione stessa prevedendo come attività anche l'assistenza agli anziani e attività connesse alla garanzia della sicurezza pubblica ma prevedendo in ogni caso una norma di chiusura specificando che è fatto salvo comunque qualsivoglia intervento previsto nella sentenza di assegnazione da parte del magistrato competente.

Il Sindaco terminati gli interventi sottopone a votazione l'argomento posto all'ordine del giorno, con l'integrazione dell'art.1 della Convenzione in detti termini:

Art. 1

L'ente consente che n. 2 (DUE) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall' articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

manutenzione del verde pubblico, manutenzione stradale e fognaria e spazzamento strade, assistenza agli anziani, attività connesse alla garanzia della sicurezza pubblica, e qualsivoglia altro intervento previsto nella sentenza di assegnazione da parte del magistrato competente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non

retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Premesso che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Premesso che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

Premesso che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione;

Premesso che i lavori di pubblica utilità, possono essere realizzati presso gli Enti locali che hanno sottoscritto una convenzione con il Tribunale di Salerno.

Premesso che la Convenzione stipulata da questo Ente con il Tribunale di Salerno, è scaduta ;

Considerato che è intenzione di questo Ente rinnovare la Convenzione ;

Visto lo schema di convenzione, trasmesso dal Tribunale di Salerno, al fine di consentire lo svolgimento di lavori di pubblica utilità in alternativa alle pene detentive per reati minori , che nel ribadire il divieto di corrispondere alcuna retribuzione al condannato, precisa che sono a carico dell'Ente gli oneri relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ;

Ritenuto di adottare la convenzione di cui sopra ;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs n. 267/00 espressi dai Responsabili dei settori ;

Con la seguente votazione resa nei modi e termini di legge

Presenti n. 5

Assenti n.2 (Vitolo Rosario, Plaitano)

Con Voti Favorevoli UNANIMI, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di Approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale, lo schema di convenzione da stipulare con il Presidente del Tribunale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti condannati, ai sensi dell'art. 54 del D.L.gs 28/8/2000 n. 254 e D.M. 26/3/2001, stabilendo in anni DUE la durata di detta convenzione ;

2. Di Determinare nel numero di DUE condannati alla pena di pubblica utilità che potranno prestare attività a favore della collettività presso il Comune di San Mango Piemonte, stabilendo, altresì, che detta attività si sostanzia in prestazioni di manutenzione del verde pubblico, manutenzione stradale e fognaria e spazzamento strade, assistenza agli anziani, attività connesse alla garanzia della sicurezza pubblica, e qualsivoglia altro intervento previsto nella sentenza di assegnazione da parte del magistrato competente.

3. Di Nominare Responsabile del procedimento l'arch. Fabio Peluso, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative disposizioni.

4. Di Riservare la quantificazione e l'impegno della spesa per fronteggiare gli oneri assicurativi, del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, di cui in premessa, all'atto dell'effettiva assegnazione dei soggetti da impiegare nelle attività di pubblica utilità,

5. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione ;

6. Di rendere, previa separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA'

(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

Oggetto della proposta: **Rinnovo Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Comune di San Mango Piemonte ed il Tribunale di Salerno per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lvo n. 27472000 e 2 del D.M. 26.03.2001.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere favorevole

.....
.....
.....

Lì, 26 .11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

arch. Fabio Peluso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO con parere favorevole

Dando atto che la spesa corrisponde all'assicurazione INAIL e RCA potrà essere quantizzata solo alla fine del periodo di utilizzo del soggetto di cui alla convenzione dall'anno 2016.

Lì, 26.11.2015

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

rag. Agnese Russo

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to avv. Alessandro Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno **11.11.2015** per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69)

Lì, 11.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

E' copia conforme all'originale

Lì, 11.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Luisa Gallo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 11.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo
